

## *Il Decreto Legislativo 9.04.2008 n° 81*

**Essendo il centro sportivo anche un luogo ove agiscono dei lavoratori, devono essere applicate anche le normative contenute nel D. Lgs. 81/2008 a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori stessi.**

Le direttive europee in materia di sicurezza hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi tendenti a responsabilizzare in materia di prevenzione e vigilanza i diretti interessati all'attività lavorativa (**datore di lavoro** ai sensi dell'art 2 comma b D.Lgs. 81/08), imprenditoriale (**committente** ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.81/08) e sportiva (**titolare dell'impianto** ai sensi del DM 18.03.96 s.m.i.).

Il **titolare** è soggetto a una serie di diverse norme tutte mirate alla tutela delle persone presenti nell'impianto sportivo.

Qualora ci sia la presenza all'interno dell'impianto di **lavoratori dipendenti** le prescrizioni da adottare diventano maggiori e in qualche modo più restrittive.

Il titolare, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è comunque soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile e seguenti ed è quindi **personalmente responsabile** della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto.

Tra le varie figure di operatori presenti all'interno di un impianto sportivo, quali sono i lavoratori dipendenti e quali sono equiparati a lavoratori dipendenti?

- **gli atleti dilettanti non** sono equiparati a lavoratori dipendenti, ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori;
- **gli atleti professionisti**, le loro società e gli **istruttori federali** sono da considerarsi rispettivamente lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e quindi se presenti all'interno dell'impianto sono tutelati in base alla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- **gli addetti** possono essere lavoratori dipendenti.

## **Le responsabilità nella gestione degli impianti e dell'attività sportiva**

### **Responsabilità del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08)**

Il **Gestore** , o **Titolare dell'impianto**, o **Proprietario** (salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico):

- se ha **lavoratori subordinati** o equiparati deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08).
- se ha terzi frequentanti l'impianto, ai sensi degli Artt. 2043, 2050 del c.c. e seguenti, deve risarcire eventuali danni causati da condizioni di pericolo degli ambienti o attrezzature dedicati alle attività sportive.
- deve dare attuazione di tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella **Legge 5 marzo 1990 n. 46** "norme per la sicurezza degli impianti" e **D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417** "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti".
- deve predisporre un **Piano di sicurezza** dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 ter e quater del **D.M. 18 marzo 1996. S.m.i.**

Il **Concessionario** d'uso, colui che organizza l'attività sportiva a seguito di titolo giuridico conferitogli dal titolare dell'impianto:

- deve assolvere ad eventuali funzioni gestionali delegate dal titolare
- se ha lavoratori subordinati o equiparati deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
- ha la responsabilità, dipendenti dall'organizzazione dell'attività sportiva, durante il periodo di concessione d'uso, del mantenimento della sicurezza nei riguardi di utenti, pubblico, visitatori ecc.

- deve adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare.

Per **lavoratori subordinati** e altre persone a questi equiparati si intende:

- coloro che prestano il proprio lavoro con **contratto di lavoro subordinato**;
- i **soci lavoratori** di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle Società e degli Enti stessi (v. articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 626/94);
- i **familiari del titolare** solo nel caso in cui sia riscontrabile un formale **vincolo di subordinazione** e non una semplice collaborazione tra familiari. Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione del familiare, va presunta la semplice collaborazione, che **non** fa integrare l'ipotesi di equiparazione al lavoro subordinato (circolare del Ministero del Lavoro del 5 marzo 1998 n. 30).

Non c'è equiparazione al lavoro subordinato neanche nel caso della cosiddetta "impresa familiare" ossia nel caso del lavoro prestato dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, dagli affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile (circolare del Ministero del Lavoro 19 novembre 1996 n. 154).

Analogamente, **non** c'è equiparazione al lavoro subordinato neanche nei confronti dei **lavoratori autonomi**, (articoli 2222 c.p. s.s.), degli **associati in partecipazione** (art. 2924 c.p.), dei **soci di cooperative o di società** anche di fatto che non prestino attività lavorativa (circolare del Ministero del Lavoro 20 dicembre 1996 n. 172).

Infine, pur in assenza di una indicazione normativa specifica è possibile ritenere che **non** rientrino tra gli "equiparati ai lavoratori subordinati" i **collaboratori con contratto di collaborazione continuativa e coordinata**, di cui all'art. 409 del c.p.c. comma 3.

Tale interpretazione trova conforto nel fatto che la summenzionata circolare 20.12.96 n. 172 considera **non equiparati** ai lavoratori subordinati, ai fini degli adempimenti tecnico-amministrativi (documento di valutazione dei rischi, nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, registro infortuni, formazione e informazione, ecc..) "i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale" contemplati nello stesso articolo 409 comma 3 del c.p.c. insieme ai collaboratori continuativi e coordinati.

### **Compiti del datore di lavoro**

- Nomina, internamente o esternamente all'azienda, i componenti ed il **Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dai Rischi**. Nei casi previsti dalla legge (aziende artigiane o industriali fino a 50 dipendenti e Aziende di servizi fino a 200 dipendenti) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- Nomina, nei casi previsti dalla legge, il **medico competente**
- Designa i lavoratori incaricati delle misure di **prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze**, ai quali fornisce, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, l'idonea **formazione ed informazione**;
- Fornisce, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, l'idonea **formazione ed informazione** a tutti i lavoratori sui **rischi generali** presenti in Azienda e sui **rischi specifici** relativi alle mansioni svolte;
- Adotta, sentito il rappresentante dei lavoratori e in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, le misure necessarie alla **tutela della sicurezza e della salute** dei lavoratori;

- Indice, almeno una volta l'anno, nelle aziende con più di 15 dipendenti, la **riunione** di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- Valuta, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze impiegate e nella sistemazione dei luoghi di lavoro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All'esito di tale valutazione redige il **Documento della Sicurezza**. Nel caso di aziende che non occupino un numero di addetti maggiore di 10, e che non siano soggette a particolari fattori di rischio, il datore di lavoro **non è tenuto** redigere il Documento della Sicurezza, ma è tenuto comunque ad **autocertificare per iscritto** l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

### **Compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

- Elabora, nei casi previsti dalla legge, in collaborazione con il datore di lavoro e il medico competente, il **Documento della Sicurezza** contenente:
  - Una relazione sulla valutazione dei rischi presenti in azienda.
  - L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi.
  - Il programma delle misure da adottare per il miglioramento dei livelli di sicurezza in generale
  - Il programma delle misure da adottare per il miglioramento dei livelli di sicurezza per le persone disabili (Circ. n. 4 del 01.03.2002 Min. Interno)
- Il **Documento della Sicurezza** è custodito presso l'azienda ed è rielaborato in relazione a modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori
- Il **Responsabile del servizio** di prevenzione e protezione:

- fornisce ai lavoratori le **informazioni** circa i rischi presenti in azienda in generale ed i rischi specifici cui sono esposti in funzione dell'attività svolta;
- Partecipa, nei casi previsti dalla legge, alla Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- Propone i programmi di **formazione** ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- Elabora i sistemi di **controllo** delle misure di prevenzione e protezione in atto.

### **Compiti del Medico competente**

- Effettua degli accertamenti preventivi e periodici tesi a valutare l'idoneità lavorativa.
- Fornisce ai lavoratori informazioni sul significato di tali accertamenti.
- Se, a seguito di tali accertamenti, esprime un giudizio di inidoneità parziale, totale o temporanea del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore interessato.
- Rilascia al lavoratore, dietro sua richiesta, copia della documentazione sanitaria.
- Collabora insieme con il datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla redazione del Documento della Sicurezza.
- Effettua a richiesta dei lavoratori le visite mediche, qualora tale richiesta sia correlata a rischi professionali.
- Collabora alla formazione del programma di pronto soccorso.
- Partecipa, nei casi previsti dalla legge, alla Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
- Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno.

### **Compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

- Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico e non può subirne pregiudizio alcuno.

- Accede al Documento della Sicurezza e al Registro degli Infortuni.
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
- E' consultato in merito alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori destinati all'attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione.
- E' consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
- Riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- Partecipa, nei casi previsti dalla legge, alla Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
- Riceve una formazione adeguata pari a 32 ore.
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
- Avverte il responsabile dell'azienda di eventuali rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee.

**Compiti del datore di lavoro in qualità di committente ed appaltatore nel contratto o appalto d'opera (D. Lgs. 81/08 Titolo IV)**

- Il datore di lavoro committente deve verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'appaltatore e fornire informazioni dettagliate sugli eventuali rischi presenti nella propria azienda e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate.
- I datori di lavoro, committenti ed appaltatori cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione presenti sull'attività di lavoro oggetto dell'appalto.
- Se il datore di lavoro dovesse essere committente di lavori edili, che comportano realizzazione di cantieri, dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008

## **12 - Il Piano di gestione della sicurezza**

Il Piano viene redatto in conformità all'art. 19 ter e quater del Decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 s.m.i. al fine di un corretto controllo gestionale della sicurezza dell'impianto sportivo, ed è finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza di strutture ed impianti, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il Titolare dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 19 ter e quater del suddetto D.M:

- è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, e per tale compito potrà anche avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio delle attività;
- potrà aggiornare, completare, modificare il presente Piano mantenendone integre le finalità, ma dovrà attenersi a quanto indicato sul Piano medesimo;
- quando intervengano fatti o modifiche che possano influire sulla gestione delle condizioni di sicurezza, è tenuto ad aggiornare ed integrare il presente Piano;
- provvederà a compilare e custodire il Registro dei controlli periodici, e gli altri eventuali allegati al Piano.